

**Verbale Consiglio Direttivo**  
**Associazione di Promozione Sociale "MOLISE EVENTI. CULTURA E TURISMO"**

Verbale Consiglio Direttivo n. 01 del 30/09/2022

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di settembre presso la sede dell'associazione "MOLISE EVENTI - CULTURA E TURISMO", sita a ISERNIA in via Roma n.85, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura, firma e votazione del nuovo Statuto adeguato al Decreto 117/2017.*
2. *Discussione e votazione su iscrizione Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS;*
3. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Signori:

- Alessandra Biondi, presidente
- Luciana Antenucci, vicepresidente
- Caterina Tromba, segretario
- Giovancarmine Mancini, consigliere
- Antonello Biondi, socio volontario
- Alessandro Mancini, socio volontario
- Carmela De Francesco, socio volontario
- Paola Marras, socio volontario
- Daniele Cianchetta, socio volontario
- Alessio Notte, socio volontario

Assume la Presidenza la sig.ra Alessandra Biondi, funge da segretario la sig.ra Caterina Tromba. Constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di votare il nuovo Statuto, strumento necessario per l'iscrizione al RUNTS. Segue lettura del documento da parte del Segretario. Dopo attenta discussione, i presenti lo votano e lo firmano all'unanimità. Segue discussione sul punto 2 all'ordine del giorno, l'assemblea dà mandato al Presidente di procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

*Alessandra Biondi*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario

*Caterina Tromba*



**Agenzia delle Entrate**  
DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA  
UFFICIO TERRITORIALE  
REGISTRATO IL 2.12.2022  
Al N° 642 Serie 3 € 2

**Il Funzionario (\*)**  
(Michellino D. Tata)

(\*) Firma su delega della Direzione Provinciale (Elsabetta Colaci)

**STATUTO**  
**"MOLISE EVENTI CULTURA E TURISMO"**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**Art. 1** L'Associazione di promozione sociale "MOLISE EVENTI CULTURA E TURISMO", con sede in via Roma n.85 in ISERNIA (IS), costituita il 30/04/2009 ai sensi della Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e della Legge Regionale n.31 del 3 dicembre 2004, è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme dettate dal Codice Civile negli artt.14-42, in particolare all'art.36.

L'Associazione è denominata "MOLISE EVENTI CULTURA E TURISMO - APS" in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2** L'Associazione "MOLISE EVENTI CULTURA E TURISMO - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**SCOPO**

**Art. 3** L'Associazione opera, per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117):

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- ✓ promozione e diffusione di musica, arte, comunicazione sociale, cultura e turismo;
- ✓ aggregazione di interessi culturali per una crescita umana e civile.

**COMPITI**

**Art. 4** I compiti dell'Associazione:

- ✓ sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline di musica, teatro, poesia, arte figurativa;
- ✓ partecipare con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità fornendo servizi culturali in favore di un dialogo che possa creare terreno fertile di incontri e idee;
- ✓ contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione di democrazia e solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- ✓ organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, concorsi canori, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- ✓ avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- ✓ organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- ✓ organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio.

Per il raggiungimento dei fini indicati, l'Associazione si avvale della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

**Art. 5** All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguirne lo scopo e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domanda, presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

**Art. 6** Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- ✓ per decesso;
- ✓ per recesso;
- ✓ per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- ✓ per esclusione;
- ✓ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- ✓ per persistenti violazioni di obblighi statutari, eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera F - art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Volontari
- c. Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette.

#### **VOLONTARIATO**

**Art. 7** L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

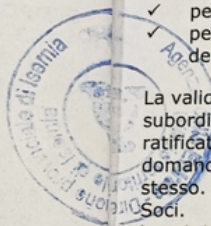
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**Art. 8** L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



**Art. 9** I Soci sono tenuti a:

- ✓ osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ✓ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ✓ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- ✓ versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- ✓ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

**Art. 10** I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- ✓ dimissioni volontarie;
- ✓ quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- ✓ quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- ✓ radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- ✓ quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

**ENTRATE E PROVENTI**

**Art. 11** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- ✓ quote e contributi degli associati;
- ✓ eredità, donazione e legati;
- ✓ contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- ✓ contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- ✓ entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ✓ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ✓ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il Fondo Comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- ✓ dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- ✓ dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- ✓ da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di Legge (come previsto dal comma 8 lettera A - art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

**BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO**

**Art. 12** Il Bilancio di Esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**Art. 13** L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

**ASSOCIATI**

**Art. 14** Sono Organi dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea dei Soci;
- ✓ l'Organo di Amministrazione;
- ✓ il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**ASSEMBLEA**

**Art. 15** L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- ✓ nomina e revoca i componenti dell'Organo Direttivo;
- ✓ approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- ✓ stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- ✓ elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- ✓ si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- ✓ si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei Lavori Assembleari;
- ✓ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- ✓ fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- ✓ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

**Art. 16** L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 17** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

**Art. 18** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla Legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla Legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

**Art. 19** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

**Art. 20** L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 21** L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'Organo di Amministrazione:

- ✓ nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- ✓ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ predispone bilancio o rendiconto;
- ✓ delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- ✓ delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- ✓ provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta max due giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



**PRESIDENTE**

**Art. 22** Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile direttamente dall'Assemblea per tre mandati consecutivi.

**Art. 23** L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**Art. 24** Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

**Art. 25** Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Isernia.

**Art. 26** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

**Art. 27** L'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

**Art. 28** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Isernia (IS) il 29/09/2022

Alessandra Biondi, presidente

Luciana Antenucci, vice presidente

Caterina Tromba, segretaria

Giovancarmine Mancini, consigliere

Antonello Biondi, socio

Alessandro Mancini, socio

Carmela De Francesco, socio

Paola Marras, socio

Daniele Cianchetta, socio

Alessio Notte, socio

*Alessandra Biondi*  
*Luciana Antenucci*  
*Caterina Tromba*  
*Giovancarmine Mancini*  
*Antonello Biondi*  
*Alessandro Mancini*  
*Carmela De Francesco*  
*Paola Marras*  
*Daniele Cianchetta*  
*Alessio Notte*

